

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni d'istituti di prevenzione e di pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti. (2364)	839
PRESIDENTE	839, 840
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	840
AMATUCCI	840
Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale. (1391)	841
PRESIDENTE	841, 842, 846, 850, 851, 852
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	841, 843
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	842, 843, 849
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	842, 843, 845, 847, 849, 851
SCALFARO	842, 843, 848, 851, 852, 853
AMATUCCI	842, 846, 847
BREGANZE }	842, 850, 852
KUNTZE	845, 847, 848
SFORZA	844
ANDREUCCI	846, 852
VALIANTE	847, 848
PELLEGRINO	850, 852, 853
DANTE	851
KUNTZE	851, 852
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	853

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di istituti di prevenzione e di pena sprovviste di alloggi demaniali gratuiti (2364).

PRESIDENTE. Eravamo arrivati alla conclusione dell'esame di questa legge, ma poi ci siamo arrestati in attesa del parere della V Commissione (Bilancio).

Dato che è assente il relatore che doveva fare la relazione assumo io stesso la funzione di relatore.

La commissione Bilancio aveva espresso le sue perplessità e fu in quel momento che il Governo chiese il rinvio per poter indicare alla Commissione le adeguate fonti di copertura in rapporto al parere espresso dalla Commissione bilancio con le perplessità cui avevamo accennato.

Il parere della Commissione bilancio è del seguente tenore: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la copertura della maggiore spesa indicata per l'esercizio 1959-60 a carico del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia risulti imputata per

gli esercizi successivi non sui corrispondenti capitoli ma su altro più congruo capitale ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ho proposto un emendamento tenendo conto delle osservazioni fatte dalla Commissione Bilancio, che varrebbe ad assicurare la copertura adeguatamente per tutti gli esercizi finanziari dal 1959-60 a quello corrente: e l'emendamento perciò è redatto nel seguente modo: dopo le parole «esercizio finanziario 1959-60» proporrei che si aggiungessero le seguenti altre parole: «a carico del capitolo 75 per l'esercizio 1960-61, a carico del capitolo 77 per l'esercizio 1961-62 e a carico del capitolo 75 per l'esercizio 1962-63 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Vorrei chiarire agli onorevoli colleghi che si è preferito ricorrere alla copertura attingendo anziché dal capitolo 71 e corrispondenti degli esercizi successivi al capitolo 75, diventato poi, nel 1961-62, capitolo 77 che si riferisce sempre alla stessa voce: mantenimento dei detenuti e internati degli istituti di prevenzione e pena. Questo capitolo è molto robusto perché ha uno stanziamento di 7 miliardi e 225 milioni dai quali sarà molto agevole prelevare la somma che praticamente si rende necessaria per soddisfare le esigenze riconosciute dal disegno di legge all'articolo 1 e relative all'indennità di alloggio per quei funzionari titolari o reggenti di direzione che non possono fruire come altri di alloggio demaniale gratuito. La spesa globale che verrà a gravare sul bilancio è esattamente di 1 milione 667.760. Ora è evidente che questa modestissima somma può essere agevolmente prelevata dal capitolo che oggi corrisponde al n. 75 dell'esercizio corrente e che, come ho detto, ha un fondo di 7 miliardi 225 milioni. In tal modo, mi pare che siano soddisfatte in pieno le esigenze della V Commissione Bilancio perché la copertura verrebbe definitivamente assicurata nel modo più legale e deciso.

AMATUCCI. Noi diamo questa indennità di alloggio, anche per l'esercizio 1959-60. Quindi diamo a questa legge un effetto retroattivo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Decorre dalla data in cui fu proposto il disegno di legge, il quale fu presentato il 17 luglio 1960.

AMATUCCI. Non è che io voglio creare delle difficoltà, ma non vorrei nemmeno che dopo sorgessero delle questioni. Se si parla della presentazione del disegno di legge nel

1960, va bene; ma quando noi parliamo di 1959-60, allora bisogna fare delle modifiche.

PRESIDENTE. Il Governo apporta questa modifica.

BREGANZE. Accanto all'osservazione fatta dal collega Amatucci, sottopongo all'attenzione sua e del Sottosegretario, la necessità che occorra dire espressamente che la predetta legge ha effetto ai fini economici per l'esercizio 1960-61.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ritengo che la sua efficacia si possa avere anche a decorrere dall'esercizio 1960-61, perché i fondi furono accantonati. Io non credo che sia necessario dirlo, perché il principio è affermato nel secondo comma dell'articolo 1, dove si dice che l'indennità spetta a decorrere dal 1° luglio 1959.

AMATUCCI. Si prevedeva già la copertura per il periodo precedente; ma poiché l'esercizio è scaduto e nel bilancio non è stata accantonata quella somma, abbiamo lo stanziamento? Lei ci ha letto l'emendamento in conformità del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio) e ritiene che sia sufficiente.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel momento in cui il disegno di legge fu presentato, si faceva riferimento all'esercizio 1959-60 e all'articolo 71 di quell'esercizio, dove c'erano i fondi.

PRESIDENTE. Questa risposta non può soddisfare l'onorevole Amatucci in relazione alla prima osservazione che resterebbe valida se nella sostanza fosse esatta.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La V Commissione (Bilancio), che pure ha visto il disegno di legge, nulla ha avuto da eccepire. Ha solo raccomandato che il prelievo fosse fatto da un altro capitolo più robusto.

Mi pare che l'onorevole Amatucci si preoccupi del fatto che essendo stato il disegno di legge presentato nel luglio 1960, non si potesse far decorrere la sua decorrenza economica dall'esercizio precedente. Mi permetto di rispondere che ritengo valida questa decisione e questo provvedimento, perché l'articolo 2 che stabilisce da quale capitolo si doveva prelevare la somma necessaria per la copertura, si riferisce al bilancio 1960. Tutto questo deve essere stato fatto d'accordo col Tesoro, in quanto era assicurata la copertura anche per quell'esercizio. La Commissione Bilancio nulla ha avuto da eccepire al riguardo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio, successivo allo scadere dell'eser-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

cizio finanziario 1959-60 fa talune osservazioni, ma non questa.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 116-bis aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari o reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta a decorrere dal 1° luglio 1959, la indennità di alloggio nella misura mensile di cui appresso:

Ispettore generale amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 670, lire 22.000;

Direttore capo amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 500, lire 19.000;

Direttore superiore, coefficiente 402, e direttore amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 325, lire 15.100;

Vice direttore amministrativo e medico, coefficiente 271, lire 13.350;

Vice direttore aggiunto, coefficiente 229, lire 10.650.

Per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennità predetta è ridotto di un quinto.

Per i funzionari celibi l'importo dell'indennità stessa è ragguagliato alla metà di quello che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati con la stessa qualifica.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 1.667.760, si provvederà a carico del capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: all'articolo 2 dopo le parole « esercizio finanziario 1959-60 » aggiungere le altre « a carico del capitolo n. 75 per l'esercizio finanziario 1960-61, a carico del capitolo n. 77 per

l'esercizio finanziario 1961-62, a carico del capitolo n. 75 per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che, dopo l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 1.667.760, si provvederà a carico del capitolo n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60; a carico del capitolo 75 per l'esercizio 1960-61; a carico del capitolo 77 per l'esercizio 1961-62; a carico del capitolo 75 per l'esercizio 1962-63 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

(*La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 11,35*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo ed alla liberazione condizionale (1391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge recante modificazioni alle norme del codice penale relative all'ergastolo ed alla liberazione condizionale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo riallacciandosi alle considerazioni e alle discussioni della seduta precedente, pur dichiarando che sul piano teorico e dottrinario, è sempre fermo sull'incompatibilità fra liberazione condizionale e pericolosità sociale. Considerato che la Commissione, però, è quasi sempre unanime nel ritenere che la liberazione condizionale possa essere concessa anche nei casi in cui il detenuto sia sottoposto a libertà vigilata o a misure di sicurezza, ritiene opportuno per il definitivo chiarimento delle posizioni, presentare un emendamento che, a parere del

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Governo stesso, sodisfi a tutte le esigenze finora manifestate dai vari commissari che sono intervenuti nella discussione.

Il testo dell'emendamento, signor presidente, se permette è il seguente: « Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive cui il condannato stesso è stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo ».

Per maggiore tranquillità degli onorevoli colleghi, vorrei ricordare che questo emendamento lascia intatta e impregiudicata la validità piena del capoverso dell'articolo 177, nel quale si precisa che, decorso tutto il tempo della pena inflitta, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personale ordinate dai giudici con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. Io credo che il richiamo di questo articolo 177, che è sempre valido e che la Commissione non ha ritenuto in alcun modo di modificare, valga ad eliminare qualsiasi perplessità circa la piena applicabilità e la chiarezza del significato dell'emendamento proposto dal Governo.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento governativo. Tuttavia mi sembrerebbe utile inserirlo, anche all'effetto di eliminare alcuni dubbi che sono stati sollevati nell'articolo 177. Il 176 rimarrebbe così come è con la soppressione dell'ultimo comma, mentre al 177, dopo il primo comma, potrebbe essere fatta questa aggiunta: « Durante il tempo trascorso in libertà condizionale la misura di pena detentiva è sospesa ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non mi opporrei alla proposta dell'onorevole Guerrieri Emanuele.

PRESIDENTE. Allora potremmo esaurire l'articolo 176 mettendolo in votazione. Prima di mettere in votazione l'articolo 176, io vorrei richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione sul fatto che noi abbiamo approvato un comma all'articolo 176 il quale prevede l'estensione della liberazione condizionale a quegli ergastolani che siano stati condannati prima dell'entrata in vigore della norma sulla concessione delle attenuanti generiche.

A me pare che non vi siano dubbi su questo: che essendo una norma transitoria, per ragioni di armonia della legge, dovrebbe essere spostata dall'articolo 176 alla fine della legge con un articolo apposito. È materia forse di coordinamento, ma poiché siamo nel corso della discussione della legge, a me sor-

ge questo dubbio che mi pare fondato, che si tratti di una tipica norma transitoria.

Ora se i colleghi sono d'accordo, noi voteremo l'articolo 176 senza questo comma, per votare poi questo comma alla fine, con l'articolo a parte, come norma transitoria.

A me pare che sul fatto di definirla norma transitoria non ci sia dubbio, perché è limitata nel tempo e nel numero delle persone. Però, sotto l'aspetto dell'inserimento nel codice, può sorgere qualche complicazione.

SCALFARO. Come facciamo a inserire nel codice una norma la quale ha un periodo preciso di applicazione? Secondo logica, dovremmo votare gli articoli e votare questa norma come una leggina a se stante, che non entri a far parte del codice, perché l'inserire nel codice questa norma non ha senso. Bisognerebbe votare le due disposizioni come due cose a se stanti, oppure in sede di coordinamento separarle, perché l'inserire nel codice una norma che riguarda certi condannati fino a una certa epoca non ha senso.

PRESIDENTE. Vorrei osservare all'onorevole Scalfaro che, anche se facessimo questo, il problema dell'inserimento nel codice resterebbe intatto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Invece di fare un articolo unico, si potrebbero fare due articoli.

AMATUCCI. Sarà una norma aggiunta alle disposizioni transitorie esistenti.

SCALFARO. Sono d'accordo. Si può mettere nelle norme transitorie del codice penale.

BREGANZE. L'osservazione formulata dal collega Scalfaro mi pare inutile. Ogni legge può avere una norma transitoria. Non credo che questa si possa agganciare alle precedenti disposizioni transitorie.

SCALFARO. Pubblicandosi un testo completo l'anno prossimo, questo comma finirebbe per essere nell'articolo 176 del codice e questa sarebbe una bruttura. Invece io penso che l'articolo debba essere pubblicato come è e che la norma debba essere messa nelle disposizioni transitorie. È chiaro che, quando si pubblicherà il codice, questa norma andrà a finire nel capitolo generale delle norme transitorie.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 176 stralciando l'ultimo comma:

ART. 176. (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Poi viene l'articolo 177 di cui do lettura:

ART. 177. (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*). — La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

In fondo si dovrebbe aggiungere l'emendamento proposto dal Governo, di cui è già stata data lettura.

SCALFARO. Come sistematica di posizione dell'emendamento governativo, mi sembra che forse sarebbe meglio che esso costituisse il primo comma dell'articolo. Cioè, diciamo prima che questo provvedimento determina una certa conseguenza; poi, come secondo comma, diciamo che se in quel periodo avvengono invece determinate circostanze, la liberazione condizionale è revocata.

Se in quel periodo avvengono dei fatti non si applica la legge. Mi sembra, però, che mentre la sospensione della misura di sicurezza è messa a metà, mi sembra incastonata fuori posto, per cui si parla prima degli effetti del provvedimento poi degli effetti qualora il provvedimento non vada a buoni risultati, cioè intervengono in quel periodo di tempo altri fatti illeciti.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Va bene.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Va bene, allora lo mettiamo come primo comma.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il collega Guerrieri propone che la prima parola nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale si sostituisca con queste altre « durante il tempo trascorso in libertà condizionale resta sospesa, ecc. ecc. ».

Il concetto è lo stesso.

KUNTZE. Io preferisco il testo governativo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il concetto è lo stesso e il relatore Guerrieri Emanuele si è richiamato a una frase già usata dal legislatore.

Allora, si rimane d'accordo, nel senso che resta approvato il testo del Governo e lo si colloca invece come primo comma all'articolo 177.

SCALFARO. E la rubrica dell'articolo dovrebbe avere una dizione in più.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mettiamo « *Revoca della liberazione condizionale* », con tutte le conseguenze e implicazioni, togliendo estinzione della pena e sospensione. Limitiamo la revoca della liberazione condizionale.

PRESIDENTE. Diamo lettura dell'emendamento proposto dal Governo:

La rubrica reca: *Revoca della liberazione condizionale*: « Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive cui il condannato stesso è stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora, onorevoli colleghi, io proporrei che fosse completato il concetto. In sostanza, si vogliono abrogare tutte le limitazioni che erano previste dall'articolo 32 del codice penale, dove si parla anche di autorità maritale e di patria podestà.

SCALFARO. Mi permetto di fare talune considerazioni. Mi pare che Commissione, Governo e Parlamento si preoccupino della

pesantezza di una pena estremamente grave, quale è quella dell'ergastolo. È una cosa che ci trova tutti convinti. Mi pare che si tratta sempre di un intervento di misericordia. La misericordia è parte integrante della giustizia. Però non è intervenuto nulla che ha fatto mutare la gravità del reato. Non è intervenuto nulla che ha modificato i contorni, perché allora saremmo su un'altra strada.

La questione del ripristino dei diritti civili mi lascia perplesso. Io potrò pensare che siccome si fa un passo alla volta, magari fra anni si possa esaminare la seconda valutazione, dovuta a un comportamento esterno, a un cittadino che è uscito dopo aver scontato 25-28 anni. Io mi auguro che vi possa essere una procedura di reintegro. Per questo occorre un certo lasso di tempo e occorre che si possa vedere come questa nuova norma, che è una innovazione non piccola, può essere attuata e avere la sua applicazione. Quando noi diciamo che un cittadino che si è macchiato di un delitto e che ha gravato con la sua condotta la vita familiare, dopo 28 anni, si reinserisce, riassume la titolarità di diritti, rientra e butta a soqquadro con il ripristino della sua sfera giuridica la vita familiare, noi finiremo per avere in certi casi dei parenti che si muoveranno per impedire che costui esca dal carcere.

E noi finiamo per creare, a mio avviso, delle posizioni di urto e di contrasto di interessi che possono danneggiare. Io lascio la porta aperta e non dico no; ma adesso non lo farei. Mi sento contrario. Lasciamo un po' la porta aperta. Esaminata la situazione, eventualmente si potrà vedere se con una seconda valutazione, con l'assunzione dei diritti civili, egli potrà inserirsi. Io credo che facendo rientrare uno, dopo 28 anni di carcere nella pienezza dei diritti, noi eccediamo e danneggiamo.

Io, però, non risolverei oggi il problema. Lascerei la porta aperta e prego i colleghi di non insistere.

SFORZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo osservare che, se nella condanna all'ergastolo, oltre all'eternità della pena, vi è qualcosa di veramente aberrante che ha fatto definire la condanna stessa la morte civile di un individuo, questo qualcosa è costituito dalle conseguenze giuridiche che dalla condanna derivano, tanto più gravi e pesanti se si considerino in rapporto a quella che è la legislazione civile italiana specialmente in materia di matrimonio e di filiazione.

Il condannato all'ergastolo intanto resta legato fino alla morte al coniuge perché il

matrimonio è indissolubile e, inoltre, non ha rapporti civili. Come si vede, le conseguenze sono pesanti in sé e per sé.

Ora il legislatore moderno vuole concedere anche all'ergastolano la possibilità, nel caso abbia dato prova sicura di ravvedimento, di ritornare alla vita civile.

Ma è possibile, onorevoli colleghi, immaginare che questo ravveduto possa riprendere la sua attività e reinserirsi nella vita e nella società se gli si dovesse negare la possibilità di tornare in seno alla famiglia con tutti i diritti inerenti a questo stato e cioè la patria potestà e la potestà maritale? Quale sarebbe la figura di questo liberato dall'ergastolo? Una figura *sui generis*, perché in effetti si tratterebbe di un individuo che entrerebbe nella sua casa ormai da estraneo, nessun potere avendo sui figli e sulla moglie ed essendo privo del diritto di testare e degli altri diritti civili. Ci troveremmo, cioè, di fronte ad un uomo, ad un non membro della società. In sostanza soltanto la possibilità fisica di non stare più rinchiuso in una cella restituiremmo a questo uomo, il quale ad un certo momento non avrebbe altro da dire che rimpiangere la cella.

Quindi, pur con tutte le precauzioni e le preoccupazioni che si possono ravvisare nell'intervento dell'onorevole Scalfaro e che sono certo da prendere in considerazione, non si può dire che si restituisca alla vita civile il condannato all'ergastolo. In definitiva si verrebbe a creare uno stato anormale di questo uomo che ritorna nella società.

Vogliamo allora circoscrivere questi diritti circondando l'ergastolano con idonee precauzioni? Vogliamo porre dei termini? Questo lo si può anche fare; ma negare assolutamente la possibilità per questo relitto umano di riprendere i diritti civili mi sembra un assurdo logico e morale prima che giuridico.

Perché anche giuridico? Perché la nostra legislazione civile non è completamente estranea a concetti di questo genere. Un esempio lo troviamo nel caso dell'assente. Per un individuo che si allontani da casa e non dia più segni di vita per un certo periodo di tempo la legislazione prevede l'istituto dell'amministrazione provvisoria dei suoi beni ed in un secondo momento quella definitiva. Ha, inoltre, previsto per l'assente che ritorni la possibilità di avere l'assegnazione definitiva dei beni, salvo i diritti quesiti in maniera pacifica e definitiva dai terzi (è veramente grave, d'altra parte, che in epoca moderna un individuo possa assentarsi per tanto tem-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

po!), e di reinserirsi nella sua famiglia, godendo nuovamente di tutti i diritti civili.

Penso pertanto che questo sia un argomento veramente serio del quale il legislatore deve preoccuparsi se veramente vuole compiere un atto di giustizia; in caso contrario, ci troveremmo di fronte ad una regolamentazione incompleta dell'istituto e si creerebbe una figura tutta speciale, del liberato dalla pena dell'ergastolo.

Per tutte queste considerazioni insistiamo nel nostro emendamento, pur essendo disposti ad esaminare quella formula migliore che possa non nuocere ai diritti dei terzi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che siamo di fronte ad un provvedimento circoscritto alla liberazione condizionale. Non vorrei, perciò, che il provvedimento si allargasse come una macchia di olio ad altre, numerose norme del Codice penale che indubbiamente bisognerà ritoccare.

Posto il principio che la liberazione condizionale comporta la revoca non solo delle misure di sicurezza, ma anche delle particolari pene accessorie previste dall'articolo 19 del Codice penale, se ne evince che il problema deve essere guardato anche sotto il profilo della grazia. Infatti, non si può ammettere che la liberazione condizionale abbia conseguenze maggiori e più favorevoli della grazia, che, come detta chiaramente il Codice penale, non si riferisce alle pene accessorie. Sicché si verificherebbe una situazione in base alla quale il condannato all'ergastolo, in caso di liberazione condizionale, si verrebbe a trovare in una situazione molto più favorevole di colui che venisse ad essere beneficiario di un provvedimento di grazia. Il che non mi pare ammissibile.

Noi siamo in tema di liberazione condizionale e non definitiva, sicché, nel caso di revoca della liberazione stessa, si verrebbe a creare una vera e propria anomalia.

In definitiva, pur aderendo in linea di massima alle argomentazioni del collega Scalfaro, ritengo che del problema si potrebbe parlare quando si discuterà della riforma del Codice penale, limitandoci per ora ad apportare solo quelle modifiche previste dal disegno di legge.

Per questa serie di considerazioni, mi permetto di pregare i presentatori dell'emendamento di non volere insistere.

KUNTZE. Ritengo che in parte le considerazioni fatte dai vari colleghi intervenuti nella discussione prima di me e dall'onorevole Ministro siano frutto di un equivoco.

In effetti in questo emendamento volutamente non ho esteso il riacquisto della patria potestà e della potestà maritale, limitandomi solo all'interdizione legale ed all'incapacità di testare in quanto mi sono reso conto di alcune difficoltà che in pratica avrebbero potuto verificarsi attraverso un riacquisto di certe potestà, le quali avrebbero potuto incidere nella compagine familiare.

Però io ho ritenuto che l'emendamento da noi presentato vada armonizzato con la nuova formula adottata dalla legge per la concessione della liberazione condizionale. In altri termini si è voluto con questa legge aver presente il ravvedimento del condannato, che incide profondamente sulla sua personalità, non più la buona condotta, che è qualche cosa di esteriore. Il ravvedimento dà la garanzia che costui sia diventato un uomo nuovo, che cioè sia completamente rieducato e riadattato alla vita sociale. Questo è il concetto da cui ci siamo lasciati ispirare nella modifica del codice penale e questo concetto non è nostro, ma abbiamo cercato di renderlo più incisivo attraverso gli emendamenti e la discussione. Il sistema del ravvedimento, infatti, è posto già nel disegno di legge governativo. Ora a questo ravveduto dobbiamo dare il riconoscimento della nuova situazione in cui è venuto a trovarsi, cioè di una personalità nuova che è sorta in lui. A questo concetto si ispira appunto il nostro emendamento.

Vorrei anche dire che non si può parlare prima di concessione e poi di revoca, perché l'ultimo comma dell'articolo 177 dice che se trattasi di condannato all'ergastolo debbono passare ancora cinque anni dalla data della concessione della liberazione condizionale, cioè 33 anni dall'inizio della pena per essere sicuri di quel provvedimento che è stato riconosciuto attraverso la liberazione condizionale. Perché allora questo individuo che viene restituito alla società, rieducato e riadattato, così da poter riprendere il suo posto nella società, nonostante la gravità del delitto commesso, dovrebbe essere un cittadino di seconda categoria, un cittadino menomato, senza che vi sia un motivo per cui questa menomazione continui a sussistere? Io comprendo le preoccupazioni per quanto riguarda la restituzione della patria potestà e dell'autorità maritale dopo un così lungo decorso di tempo, in cui nella compagine familiare possono essersi verificati dei fatti nuovi che potrebbero portare a conseguenze gravi; ma per quanto riguarda l'interdizione legale e la capacità di testare, che sono pene accessorie, le

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

quali secondo il sistema generale del codice si estinguono insieme con la pena quando si viene ad estinguere il reato — salvo alcune ipotesi — non vedo perché non si dovrebbe accogliere questo limitato emendamento, che ha la finalità di restituire al condannato che ha dato prova sicura e certa del suo ravvedimento, la possibilità di reinserirsi nel consorzio sociale.

Non mi pare che in questo modo noi andremmo ad allargare il concetto della liberazione condizionale. Noi siamo in tema di pene accessorie. Ci siamo preoccupati delle misure di sicurezza, che sono qualche cosa di diverso dalle pene accessorie. Perché non dovremmo preoccuparci anche della cessazione di queste pene accessorie, quando avessimo la certezza di una completa rieducazione e riadattamento sociali da parte del condannato.

Si dice che in questo modo andremmo oltre la grazia. Ebbene? Questo sarebbe perfettamente logico e aderente al sistema; perché mentre la grazia è un provvedimento sovrano che non è sottoposto ad alcuna condizione, qui ci troviamo di fronte a un provvedimento che deve essere sottoposto a degli accertamenti, a delle condizioni, che debbono dare la certezza della rieducazione del soggetto, del suo riadattamento alla vita sociale.

Per queste considerazioni, che ho contenuto in termini molto brevi, mentre ci sarebbero da esporre tanti altri argomenti, insisto per la votazione di questo emendamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero chiarire il significato del mio precedente intervento, soprattutto per precisare che quando ho parlato di estensione al ripristino dell'autorità maritale e della patria potestà, intendevo riferirmi che doveva essere adottato questo provvedimento e fatta questa estensione nel caso in cui la Commissione si decidesse anche ad eliminare tutte le pene accessorie. Però, sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Ministro e con quanto ha detto l'onorevole Scalfaro. Cioè non mi pare che si possa agevolmente e facilmente estendere le facilitazioni all'ergastolano che ha ottenuto la liberazione condizionale, perché c'è la procedura della riabilitazione, che può fare anche lui e che serve ad estinguere le pene accessorie dopo un certo tempo. Quindi la valvola di sicurezza per il ritorno in pieno nei diritti civili dell'ergastolano liberato condizionalmente esiste anche nella legge vigente. Però, se si arrivasse a restituire la libertà di testare, stando all'articolo 32 del codice penale,

gli si dovrebbero dare anche gli altri diritti, come l'autorità maritale e la patria potestà.

AMATUCCI. Le argomentazioni fatte sia dall'onorevole Scalfaro sia dall'onorevole Ministro in contrapposizione alla tesi sostenuta dai colleghi Sforza e Kuntze indiscutibilmente hanno un carattere seducente, in quanto, secondo il disegno di legge in esame bisogna avere la certezza del ravvedimento, quindi sarebbe giusto che la libertà condizionale, specie dopo che sono decorsi gli altri cinque anni dal provvedimento, il condannato possa riacquistare la totalità dei diritti civili.

ANDREUCCI. Onorevoli colleghi, faccio una discussione che non è oziosa. Praticamente il condannato all'ergastolo perde la patria potestà. Voi gli volete restituire questa patria potestà? In generale i beni lasciati dall'ergastolano sono sodisfatti. Non sono obbligazioni. E immaginate un po' se questo condannato, ritornando in società si trovasse di fronte alla situazione che i suoi beni sono stati ripartiti fra i figli.

Per quanto riguarda l'autorità maritale, essa è estinta di fatto. Sono questioni che dal punto di vista pratico noi possiamo trascurare.

La libertà condizionale è già un vantaggio enorme; anziché essere ai ceppi tutta la sua vita riesce ad avere la libertà. Vogliamo estendere questo beneficio a tutte le altre conseguenze civili? Il Ministro ha fatto notare le difficoltà dell'istituto della grazia. Praticamente ci troveremo nella situazione di dare dei vantaggi al condannato ammesso alla liberazione condizionale superiori a quelli concessi dalla grazia. Sono problemi questi che noi non possiamo affrontare in questa sede. E se le osservazioni dei colleghi sono apprezzabili, tuttavia non mi sembra che questa sia la sede opportuna. Quindi accontentiamoci, onorevoli colleghi, di approvare il disegno di legge con gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, diamo lettura dell'emendamento Kuntze-Zoboli e mettiamolo in votazione.

Emendamento Kuntze-Zoboli: « All'articolo 177, aggiungere le parole: « cessa altresì l'interdizione legale e viene meno la incapacità di testare ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 177 nel testo del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Dobbiamo ora tornare indietro al 72. Qui vi sono parecchi emendamenti.

KUNTZE. È giusto quel che dice lei. Naturalmente su questo non insisteremmo.

VALIANTE. Scambiava il concorso di reato con il concorso di pena e questo era un inconveniente molto grave per i magistrati, sicché avevamo proposto una formulazione diversa del testo del disegno di legge, anche in relazione all'auspicata diminuzione del periodo di isolamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se non erro, con l'emendamento proposto dagli onorevoli Amadei Leonetto ed altri, si preferisce parlare di concorso di delitti, anziché di concorso di reati. Ritengo giusto questo suggerimento.

VALIANTE. Nel redigere il nostro emendamento, onorevole Ministro, abbiamo infatti seguito pedissequamente le parole del codice.

SCALFARO. Se vogliamo far rimanere nel codice il concetto di isolamento diurno, devo innanzitutto chiedere alla Commissione se ha mai avuto modo di avere contatti con un detenuto che abbia fatto un mese di isolamento diurno. È indubbio che, se l'avesse fatto, si sarebbe trovata di fronte ad una frattura di elemento umano da fare veramente spavento!

Ammetto senz'altro che di fronte a certi tipi di reati il contenuto punitivo della pena deve essere particolarmente accentuato proprio perché la società sente il bisogno di punire in maniera particolare un certo grado di efferatezza; bisogna, però, riconoscere che l'isolamento diurno è, starei per dire, una punizione che anziché affiggerlo toglie all'uomo la possibilità di essere tale. In altri termini, l'isolamento diurno non è una vera e propria sanzione, ma qualcosa di anti-umano.

Mentre mi dichiarerei, se me lo chiedessero, senz'altro contro ogni attenuazione della pena dell'ergastolo in quanto, a mio parere, in questo modo si arriverebbe ad un indebolimento del sistema penale, non altrettanto potrei dire per ciò che concerne l'isolamento diurno, il quale, ripeto, è un fatto anti-umano prima ancora che inumano. Sicché di fronte ad un uomo che ha scontato sei mesi o un anno di isolamento diurno colui che fosse chiamato a svolgere opera di recupero del condannato si troverebbe di fronte ad un rudere umano e, quindi, ad un problema di difficile soluzione.

In definitiva, io vedo l'isolamento diurno solo come sanzione per un comportamento interno, nel carcere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma in questo modo, onorevole Scalfaro, nel caso in cui un condannato all'ergastolo consumasse durante l'espiazione della pena un altro delitto punibile con un'analoga condanna, resterebbe impunito.

Lo scopo dell'isolamento diurno, a mio avviso, ha anche e vorrei dire soprattutto un carattere di prevenzione.

SCALFARO. Quanto ella afferma, onorevole Ministro, può avere valore per il condannato all'ergastolo, ma non per colui che viene processato per una serie di reati per i quali è prevista la pena globale dell'ergastolo.

Desidererei che la Commissione ponesse la massima attenzione su questo problema il cui carattere umanitario è veramente notevole.

AMATUCCI. Devo comunicare al collega Scalfaro, il quale non ha partecipato alle nostre precedenti sedute sull'argomento in quanto non faceva ancora parte della nostra Commissione, che su questo particolare aspetto del problema è stata concentrata l'attenzione di tutti i Commissari.

Personalmente devo dichiarare di essere perfettamente d'accordo con il collega Scalfaro nel considerare l'isolamento diurno come veramente disumano.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna tenere presente, onorevoli colleghi, che, se venisse abolito l'isolamento diurno, ci troveremmo di fronte ad una vera e propria immunità penale per l'ergastolano!

Poiché il problema attiene indubbiamente al modo di esecuzione della pena, naturalmente occorrerà umanizzarla; ma qualora l'ergastolano, ripeto, nel corso della espiazione della pena, dovesse commettere un altro delitto uccidendo, ad esempio, una guardia carceraria o un compagno di pena (ed i casi non sono infrequenti), non per questo egli dovrebbe essere esente da una ulteriore pena. Non mi pare che si possa introdurre nel nostro sistema penale un concetto del genere.

BREGANZE. Condivido perfettamente le preoccupazioni dell'onorevole Ministro in relazione all'ipotesi in cui un ergastolano, già detenuto, compia un ulteriore fatto delittuoso.

D'altra parte le norme del codice possono prevedere il cosiddetto ergastolo aggravato con l'isolamento diurno non soltanto per questa ipotesi, ma anche nel caso in cui un imputato sia chiamato ad essere giudicato per più fatti delittuosi che singolarmente implicano l'ergastolo.

Mi chiedo allora, onorevole Ministro, se non sarebbe possibile — anche se riconosco che la questione è di difficile attuazione —

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

prevedere e stabilire che l'efficacia dell'articolo 72 sia limitata ai casi di ergastolani che si rendano colpevoli di delitti.

SCALFARO. Semmai si potrebbe abolire la possibilità della libertà condizionale per questi casi; il che rappresenterebbe un aumento di pena certamente non irrilevante.

VALIANTE. Molto brevemente dirò qualche cosa sulle osservazioni e proposte dell'onorevole Breganze. Se qui si discutesse della legittimità costituzionale dell'isolamento diurno, non potremmo farne niente né in un caso né nell'altro. Però se si ritiene come discutibile la legittimità costituzionale dell'isolamento diurno, non credo che possa essere accettabile la proposta dell'onorevole Breganze. Perché chi commette un reato che importa la pena dell'ergastolo, se durante il periodo di latitanza commette un altro delitto che importa pure l'ergastolo, non potrà avere più che un ergastolo. Lo stesso avviene per colui che durante il periodo in cui sconta l'ergastolo commette un altro delitto.

SCALFARO. Non dobbiamo spaventarci di un'incapacità penale entro certi limiti, perché anche il condannato a morte — dove esiste la pena di morte — che fugge o è latitante può fare quello che vuole, perché più che la condanna a morte non gli si può infliggere.

KUNTZE. A una cortese domanda del Presidente ho risposto che ritornava in vita il mio secondo emendamento, che suona così:

« All'articolo 72, sostituire al testo del disegno di legge, le parole: l'articolo 72 del codice penale è abrogato ».

Sono lieto che l'onorevole Scalfaro, che poco fa manifestava il suo dissenso su altra mia proposta, abbia invece implicitamente aderito a questo mio emendamento, perché dalle sue considerazioni si evince che l'isolamento diurno è una forma di aggravamento della pena così aberrante e feroce, che rinnova epoche non liete della nostra formazione giuridica; per cui effettivamente questo aggravamento di pena non fa pensare certamente che attraverso di esso si possa raggiungere quello che dalla Costituzione è indicato come il fine della pena, cioè la riabilitazione del condannato. Non credo che possiamo affermare con serena coscienza che aggiungendo all'ergastolo anche l'isolamento diurno abbiamo una garanzia in più perché il condannato possa essere efficacemente rieducato.

Ma voglio aggiungere qualche altra cosa. Siamo sicuri che questo isolamento diurno

sia consentito dalla nostra Costituzione, la quale all'articolo 27 terzo comma dice: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità » ?

Diceva l'onorevole Scalfaro: avete mai avuto occasione di parlare con qualcuno che sia stato sottoposto a questa forma medievale di aggravamento della pena? Avete avuto occasione di rendervi conto di quello che questo isolamento permanente per mesi e per anni incide nell'animo del condannato in modo irreparabile, in modo da impedire quella che dovrebbe essere la conquista della nostra Costituzione, cioè, che la pena risponda a un trattamento conforme ai trattamenti di umanità, ma soprattutto che la pena si proponga la rieducazione del condannato, il riadattamento del condannato, la riconquista del condannato ad un posto nella vita sociale? Pensate che cosa significa l'isolamento diurno, come è previsto in questo disegno di legge, addirittura per un tempo che può arrivare fino a quattro anni? Che cosa volete che abbia più di umano quest'uomo? Vi rendete conto dell'atrocità, della inumanità della pena, che non dovrebbe trovare accoglimento nell'ordinamento di uno Stato civile, che si ispira ai principi per cui ama essere definito Stato di diritto?

Non siamo più alla pena come difesa sociale, che abbia come fine ultimo la rieducazione del condannato, ma siamo un po' alla *faida* medioevale, alla sostituzione dello stato alla vendetta privata. Non mi pare che regga l'obiezione secondo la quale nel caso di colui — caso limite — che, già condannato all'ergastolo, commetta altri reati comportanti pure l'ergastolo, noi saremmo impotenti a punirlo ancora. Ma ogni sistema penale prevede una pena massima, al di là della quale non si può andare!

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per le pene temporanee è previsto l'aggravamento della pena, quando si commette un altro reato.

KUNTZE. Questo rafforza la mia tesi, perché quando siamo di fronte alla pena temporanea si giustifica l'aggravamento, ma non nel caso della pena massima. Potremmo anche aggiungere che, dopo il secondo reato da ergastolo, il condannato ne commetta un terzo; e allora ricorremmo alla catena ai piedi o alla catena al collo?

Quello di cui tutti ci dobbiamo preoccupare è un problema che per ora è rimasto in sospenso: vedere se l'ergastolo sia compatibile oppure no con la Costituzione. Di questo problema oggi non conviene occuparci, ma

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

vediamo se l'isolamento diurno, che si aggiunge alla pena dell'ergastolo, possa essere considerato trattamento umano. Se volete riconfermare, sia pure con qualche attenuante di durata, l'isolamento diurno che è previsto dall'articolo 72, dovete dimostrarmi che questo trattamento è un trattamento conforme alle regole di umanità e quindi conforme a quello che vuole la nostra Costituzione. Se non riuscite a dimostrarmi questo, consentitemi di dirvi che siamo fuori dalla Costituzione. Ecco perché vi prego calorosamente di esaminare con attenzione questo emendamento, perché non toglie nulla alla gravità della pena dell'ergastolo, ma dice molto agli effetti dell'esecuzione della pena.

VALIANTE. Voglio solamente osservare che la proposta di emendamento dell'onorevole Kuntze aggraverebbe enormemente il problema e che non riguarderebbe soltanto la soppressione dell'isolamento diurno, ma toglierebbe al giudice la possibilità di decidere conformemente a una tesi giuridica nel caso di concorso di reati. Voglio dire che, in sostanza sopprimendo l'articolo 72, il giudice sarebbe costretto a comminare due ergastoli, tre ergastoli con la stessa sentenza, più la pena detentiva. Sarebbe una grave lacuna del nostro ordinamento giuridico. Sopprimerebbe l'istituto del concorso di reato.

Io dico che dal punto di vista formale, l'emendamento Kuntze creerebbe una lacuna nel nostro ordinamento giuridico. Quanto poi alla questione sostanziale dell'isolamento diurno, mi pare che, a parte le considerazioni umane, egli ha indicato nell'isolamento diurno una specie di tortura che non è nei fatti. L'isolamento diurno consiste nel fatto che nel momento in cui l'ergastolano sta nella cella, quindi non è ammesso al lavoro, o non è ammesso all'aria o non è ammesso alle azioni comuni, sta isolato, ma si incontra con gli altri ergastolani nel momento del lavoro. Non è poi un isolamento assoluto e definitivo.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Vorrei esprimere il mio pensiero al riguardo. La discussione che si è fatta oggi è stata fatta anche in altre sedute, ma poi si è venuti alla conclusione che bisogna pur trovare una forma di sanzione. Il paragone con la pena di morte non è valido. Noi non possiamo negare che l'ergastolo, come pena perpetua, formalmente non è abolito, ma di fatto lo è. Quando si ammette la possibilità della liberazione condizionale, questo significa che la pena perpetua è cessata. Ora non si può ammettere che vi sia un reato il quale rimanga senza sanzione. Questa necessità fu riconosciuta, an-

che da coloro i quali chiedevano che fosse ridotta o eliminata addirittura questa forma di inasprimento della pena, che si identifica nell'isolamento diurno. Si disse allora: i casi sono due: o manteniamo questa forma di aggravamento di pena, sia pure riducendola in limiti molto modesti, talché esso acquista un carattere quasi simbolico, oppure troviamo un'altra forma di sanzione. Fu posto il quesito se non fosse il caso di prevedere che nei confronti del condannato all'ergastolo il quale commette altri reati il termine utile per poter concedere la liberazione condizionale non dovesse più essere quello di ventotto anni, ma di 30 anni o ancora maggiore. Però, in definitiva, si considerò che questa forma di sanzione sarebbe stata praticamente più grave di quella che si concreta in un isolamento diurno che nei casi più gravi va da uno a tre anni e nei casi meno gravi da tre mesi in su.

Mi sembra in conclusione che sia cosa ben fatta accogliere il principio introdotto nel disegno di legge, sia pure con i temperamenti contenuti nell'emendamento del Ministro che riduce in misura notevole il periodo dell'isolamento diurno. Io esprimo il parere, come relatore, che venga mantenuta questa forma, senza di che bisognerebbe tornare all'altra proposta e, cioè, prevedere — l'onorevole Comandini, mi pare, se n'era fatto sostenitore — che nei confronti di colui il quale incorra in altre infrazioni della legge, il termine non sia più quello di 28 anni, ma più lungo.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Io mi associo alle considerazioni che ha fatto il relatore. Questa discussione fu lungamente fatta in precedenti sedute e si raggiunse quasi un accordo, tanto è vero che noi ci troviamo di fronte a un emendamento che porta le firme degli onorevoli Amadei, Amatucci, Comandini e Valiante, nel senso di ridurre la durata dell'isolamento diurno e nel senso, inoltre di dare al giudice, al momento della condanna, la possibilità che l'istituto del concorso dei reati abbia il suo sviluppo in modo da evitare la lacuna cui accennava anche l'onorevole Valiante. Quanto alla domanda fatta dall'onorevole Zoboli: ritiene il Ministro che sia conforme alla Costituzione l'isolamento diurno, in quanto, in se stesso è contrario al trattamento umano, cui deve ispirarsi la pena? Io rispondo che in questo problema che attiene all'esecuzione della pena, vale il regolamento penitenziario che è sottoposto all'esame del Parlamento. Poiché noi abbiamo un disegno di legge in Parlamento che riguarda il regola-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

mento penitenziario. E, in quella sede, si può consacrare quell'attenuazione che già di fatto, nell'applicazione del regolamento vigente, si è apportata anche a questa grave limitazione che è costituita dall'isolamento diurno. Ma è quella la sede in cui si dovrà discutere della corrispondenza o meno al senso di umanità.

Se l'isolamento diurno venisse attenuato, con determinati provvedimenti, quale quello dell'aria, per esempio — a cui accennava l'onorevole Valiante — e venisse consentito che per un periodo del giorno vi fosse una deroga all'istituto dell'isolamento completo, allora questo senso di umanità sarebbe, in un certo modo, rispettato. Ma, comunque, io devo constatare che, a conclusione del nostro dibattito, parlando di modalità di esecuzione della pena in se stessa, eravamo d'accordo nel senso che, siccome bisogna conservare un certo effetto intimidatorio e quando il delitto sia commesso, quando il condannato all'ergastolo sia cioè in condizioni di scontare la pena e quando sia latitante per aver commesso un delitto che comporta l'ergastolo, si è detto l'altra volta, che si riconosce che c'è questa necessità di affermare un effetto intimidatorio con la minaccia di condannarlo a qualche cosa di più grave che l'ergastolo e, quindi, si rimase d'accordo di ridurre da sei mesi a tre anni. È il giudice poi che, a sua discrezionalità può applicare il minimo. Può arrivare al massimo di tre anni. Si deve combattere con reati che comportano 3, 4 volte la pena dell'ergastolo. Nella seconda ipotesi, quando, cioè, il concorso è con reati che non comporterebbero l'ergastolo, il tempo è ancora ridotto, perché va da 2 a 18 mesi. Si è ridotto addirittura a un minimo che non sembra contrastare col senso umano.

Raccomando, quindi, alla Commissione di tener presente l'accordo già raggiunto e di non giungere a quella che sarebbe la proposta della soppressione completa. Ripeto, ancora una volta, che il problema della riforma del codice penale può essere affrontato in sede di discussione di un disegno di legge che sarà sottoposto al Parlamento.

BREGANZE. Siccome ho sentito parlare di accordo, non vorrei essere accusato di difendere una posizione ormai superata, dato che non ho mai rinunciato a quell'emendamento. In ogni caso, però, non intendo rinunciarvi perché gli argomenti dell'onorevole Ministro, anche se rispettabili, non mi hanno convinto affatto sulla costituzionalità della pena.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Kuntze:

« All'articolo 72, sostituire al testo del disegno di legge le parole: l'articolo 72 del Codice penale è abrogato ».

(Non è approvato).

Passiamo ai successivi emendamenti. Sempre all'articolo 72 è stato presentato un emendamento governativo, sostitutivo dell'articolo stesso. Altro emendamento sostitutivo è stato presentato dagli onorevoli Amadei, Amatucci, Comandini, Valiante.

I due emendamenti contrastano solo nella parte in cui si fa cenno al periodo dell'isolamento diurno: da sei mesi a tre anni, dice l'emendamento governativo; da due a diciotto mesi, dice l'emendamento successivo, per quanto riguarda la condanna per concorso di un delitto.

Gli onorevoli Pellegrino e Zoboli hanno presentato, inoltre, il seguente emendamento:

« All'articolo 72, primo comma, alle parole: da sei mesi a tre anni, sostituire le parole: da uno a sei mesi ».

« Al secondo comma, alle parole: da uno a quattro anni, sostituire le parole: da due ad otto mesi ».

L'onorevole Pellegrino è pregato di illustrarlo.

PELLEGRINO. Una volta che la Commissione ha deciso di aderire all'istituto dello isolamento — secondo noi è un istituto incostituzionale perché contrario certamente a quel senso di umanità cui deve ispirarsi l'Esecutivo — noi riteniamo che occorre apportare un notevole temperamento all'istituto stesso, specie per quanto riguarda il tempo e la durata della pena. Ritengo che questo emendamento esprima, nella sostanza, l'orientamento generale della Commissione.

Già l'onorevole Ministro, nella sua dichiarazione del 31 marzo, aveva detto, per quanto attiene all'istituto della pena dell'isolamento, che un suo riesame si rende opportuno, anche se non è questa la sede. Gli onorevoli Dante, Breganze e ora l'onorevole Scalfaro, hanno sostenuto anche loro che l'istituto dell'isolamento è contrario alle norme dell'articolo ventisette della nostra Costituzione. Tralascio di dare lettura del resoconto stenografico della seduta in cui furono fatte queste dichiarazioni. Stando così le cose, noi pensiamo che l'emendamento che abbiamo presentato, esprima il parere espresso dalla nostra Commissione in materia.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Chiedo pertanto all'onorevole Presidente di volerlo mettere in votazione.

DANTE. A me pare che l'emendamento abbia un carattere di preparazione per l'Esecutivo. Proporrei, invece, di stabilire soltanto i massimi, lasciando alla discrezionalità dell'esecutivo di stabilire, in concreto, anche i minimi.

SCALFARO. L'ergastolano rimane solo. Questo mi pare indispensabile, perché l'isolamento è totale e si svolge col fatto che il detenuto non può avere contatti con alcuno per nessuna ragione. Dopo l'intervento del collega Valiante, ho telefonato al direttore di Regina Coeli e mi ha citato gli articoli 203 e seguenti del regolamento, secondo i quali colui che è condannato all'isolamento, non può andare né a mangiare, né a passeggiare, né fare alcunché se non da solo: pertanto l'isolamento è totale.

A questo punto, poiché il lavoro, nella concezione universale, rappresenta la fonte prima di una capacità di ripresa, di recupero, togliamo il divertimento che è indubbiamente una frattura di questo isolamento, quello di andare a passeggiare con gli altri, togliamo quello di mangiare con gli altri; ma quello che rappresenta non tanto e solo un'attenuazione della condanna così grave dell'isolamento, ma rappresenta la rinuncia di uno stato di esaminare la possibilità di recupero. Io ho dell'esperienza e ho visto che alcuni non avendo voglia di far nulla accettano con piacere la pena che dà loro la possibilità di non fare nulla. Mi si consenta di dire che l'incentivo alle peggiori aberrazioni morali è l'incentivo all'isolamento spirituale.

Bisogna trovare un animo elevato per iniziare nell'isolamento un'opera di recupero. Dopo tre mesi o dopo un anno, lo Stato ha gettato un abisso con costui che deve cercare di recuperare.

Ora, per queste ragioni io dico, onorevole Ministro, che la materia non fa capo al regolamento penitenziario, perché il regolamento penitenziario dispone come avviene l'isolamento. Invece io desidero che si muti e allora è il codice penale che deve provvedere. È fermo restando l'isolamento, io desidero che ci sia la possibilità di un inizio di recupero.

Per questo insisto. È questo il punto. Non è un modo o un altro di concepire l'isolamento. È un modo di vedere questo tipo di pena, dove si può togliere tutto, ma non il lavoro.

Io chiederei un rinvio, piuttosto che vedere bocciata una cosa...

PRESIDENTE. Si è ora inserito l'onorevole Scalfaro. L'ordine era un altro. Si discutevano gli emendamenti che evidentemente precedono quello di Scalfaro.

Siamo all'emendamento Pellegrino che è il più lontano.

L'onorevole Pellegrino propone di sostituire all'articolo 72 al primo comma, alle parole « da sei mesi a tre anni », le parole « da uno a sei mesi ». Al secondo comma alle parole « da uno a quattro anni », le parole « da due a otto mesi ».

VALIANTE. Ove venisse approvato l'emendamento Pellegrino-Zoboli cesserebbe quell'altro emendamento che il Governo ha detto di accettare. Secondo me l'emendamento Pellegrino-Zoboli dovrebbe essere inserito nell'emendamento...

GUERRIERI EMANUELE. Si può ritenere limitata la durata.

Siamo d'accordo su questo, onorevole Pellegrino?

VALIANTE. Voi insistete sul testo del disegno di legge governativo o sulla durata?

KUNTZE. A noi interessa la durata.

VALIANTE. Noi accettiamo l'idea che l'emendamento Pellegrino-Zoboli sia il più lontano dal testo del Governo, in quanto si ritenga sostituito al testo del Governo il nostro, tranne per la durata dell'isolamento diurno. Ecco perché io domandavo all'onorevole Pellegrino se accetta la sostanza del nostro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 72 per divisione: « Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo si applica la detta pena con l'isolamento diurno da ». Questo significa accettazione del sistema.

(È approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. « Da sei mesi a tre anni » è la proposta Amadei-Amatucci.

PRESIDENTE. Poniamo in votazione l'emendamento Amadei, Amatucci, Comandini, Valiante per divisione, cioè fino alle parole: « per un periodo di tempo da ».

Cioè si vota sul principio.

(È approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il testo governativo prevedeva originariamente l'isolamento da uno a quattro anni; viceversa l'emendamento Amadei e altri propone da sei mesi a tre anni; l'emendamento Pellegrino-Zoboli, invece, propone da 2 a 8 mesi.

Bisogna votare l'emendamento più lontano, cioè l'emendamento Pellegrino-Zoboli.

SCALFARO. A questo punto intervengono le osservazioni che ho fatto prima. Se il Governo accetta quella attenuazione del concetto di isolamento da me proposta, io sono per il testo dell'emendamento Amadei e altri, cioè per la pena più grave. Se invece il concetto di isolamento rimanesse quello che è, sarei indotto a votare per la pena minore. Però mi sembra doveroso tornare ad insistere che, se fosse possibile questa attenuazione del concetto di isolamento, non avrei difficoltà ad un aggravamento della pena nello spazio, perché il lavoro rappresenterebbe un elemento di rieducazione.

PELLEGRINO. Anche io, se il Governo accettasse l'emendamento Scalfaro, ritirerei il mio emendamento.

KUNTZE. In appoggio alla proposta Scalfaro, voglio dire che non mi sembra che la materia che forma oggetto del suo emendamento possa costituire materia di ordinamento penitenziario. Quando si parla di isolamento diurno tutti quanti hanno chiaro il concetto di questo isolamento e non sarebbe possibile in un ordinamento penitenziario che ha carattere regolamentare modificare una norma contenuta nel codice penale. Mi pare, invece, che non porti nessuna eccezione ai principi lo stabilire nel codice penale una modalità di esecuzione della pena, specialmente quando si è già parlato di ammissione al lavoro all'aperto del condannato all'ergastolo. Se abbiamo già fatto questa ammissione nel sistema, mi pare che l'ammissione al lavoro anche di colui che sia condannato insieme con l'ergastolo all'isolamento diurno non costituisca un'eccezione al sistema, ma una chiarificazione del sistema.

BREGANZE. Anche a nome dei colleghi Migliori e Valiante, vorrei pregare l'onorevole Ministro di accedere all'emendamento proposto dal collega Scalfaro. Non si esclude di poter disciplinare in altra sede il lavoro diurno, ma come pena edittale invitiamo l'onorevole Ministro ad accettare l'emendamento Scalfaro.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'onorevole Scalfaro e mi pare che le considerazioni dell'onorevole Ministro siano perfettamente valide, perché questa è una materia che attiene al regolamento carcerario. D'altra parte, se diciamo che durante l'isolamento diurno il condannato è ammesso al lavoro, dobbiamo anche precisare in che cosa consiste l'isolamento.

SCALFARO. Significa che è isolamento sempre, salvo nel momento del lavoro.

ANDREUCCI. Per l'isolamento diurno c'è un regolamento; soltanto che a quel regolamento si fa eccezione per il periodo del lavoro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non sono contrario al lavoro, però mi permetto di osservare che anche con l'emendamento Scalfaro il problema non è risolto, perché il lavoro non significa che sia fatto insieme con altre persone, ma può consistere in un lavoro individuale fatto in cella, come quello del calzolaio o di altri artigiani. O siamo in contraddizione con l'isolamento che abbiamo già votato, o dobbiamo ritenere che nell'isolamento diurno l'attività lavorativa è individuale. Quindi scendiamo in un campo che attiene al regolamento penitenziario. E siccome pende dinanzi al Parlamento un regolamento per l'esecuzione della pena allora sarà il caso di dare una opportuna disciplina. Dico fin d'ora che io non mi oppongo a modificare quelle norme che già di fatto sono state modificate. Numerose circolari hanno attenuato di gran lunga le norme regolamentari. Fin d'ora tuttavia mi dichiaro favorevole a una modifica nel senso proposto dall'onorevole Scalfaro.

ANDREUCCI. Io, per scarico di coscienza, chiederei che si votasse per primo l'emendamento Scalfaro, perché è tanto lontano dal testo originale del disegno di legge, da superare tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Noi abbiamo votato per divisione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 72 proposto dagli onorevoli Amadei, Amatucci, Comandini, Valiante fino alle parole: « con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da ». Quindi dobbiamo completare questa parte.

Vorrei invitare gli onorevoli colleghi a interrompere l'esame e la votazione, per divisione, dell'emendamento Amadei, Amatucci, Comandini, Valiante, per esprimere il loro parere sull'emendamento Scalfaro, che tende a introdurre nell'articolo 72 il principio che l'ergastolano condannato all'isolamento diurno, partecipa all'attività lavorativa.

Sorge comunque, una questione procedurale nel senso che l'onorevole Pellegrino preannuncia che ritirerà il suo emendamento allo stesso articolo 72 se la Commissione approverà l'emendamento Scalfaro.

La procedura non consentirebbe di seguire questa prassi, ma è tuttavia alla logica che io mi richiamo.

Ritengo pertanto necessario, per un migliore svolgimento dei nostri lavori, di passare all'esame dell'emendamento Scalfaro.

SCALFARO. La richiesta dell'onorevole Andreucci, alla quale mi associo, pone, appunto, la questione che è stata così bene chiarita dal nostro Presidente. Io ho ritenuto di inserire questo emendamento in un articolo del codice penale, perché si tratta di materia che riguarda la pena dell'isolamento, così come viene fissata e l'emendamento chiarisce, oltreché le limitazioni cui deve essere sottoposto il condannato, anche le possibilità di superare questi limiti, sempre nell'ambito del codice, con la partecipazione all'attività lavorativa.

PRESIDENTE. Poiché esiste un motivo sostanziale di procedura, pongo in votazione l'emendamento Scalfaro:

« L'ergastolano condannato all'isolamento diurno, partecipa all'attività lavorativa ».

(È approvato).

PELLEGRINO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Possiamo andare avanti nella votazione, per divisione, dell'emendamento Amadei, Amatucci, Comandini, Valiante.

Pongo in votazione l'espressione: « da sei mesi a tre anni ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'espressione: « un periodo di tempo da due a diciotto mesi ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 72 del disegno di legge così emendato:

« Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa ».

(È approvato).

Resta inteso che in sede di coordinamento sarà posta alla fine del disegno di legge come articolo autonomo, come si è detto, la norma transitoria, già approvata nel corso della votazione dell'articolo 176.

Ne do lettura:

« Il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno venticinque anni di pena ».

Chiedo, pertanto, di essere autorizzato al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e di pena sprovviste di alloggi demaniali gratuiti » (2364).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale » (1391):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Andreucci, Bisantis, Breganze, Cassiani, Cocco Maria, Dante, Guerrieri Emanuele, Migliori, Pennacchini, Scalfaro, Valiante, Sforza, Zoboli, Amadei Leonetto, Comandini, Mariani Nello, Paolucci, Pinna, Preziosi Olindo, Degli Occhi.

La seduta termina alle 13,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO